Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 4 maggio 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

Regione Toscana

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 26 aprile 1984.

Determinazione dell'importo dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1984.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 24 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 3 dicembre 1983 che, tenendo conto della relativa regolamentazione (CEE) vigente alla predetta data, reca norme riguardanti la concessione del territorio della Repubblica dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1984;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità stesse, che ha determinato l'importo del predetto aiuto in ECU 101,31 per ogni ettaro di superficie in cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto;

Visto il regolamento (CEE) n. 855/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, che fissa, fra l'altro, il tasso di conversione dell'ECU in lire italiane da applicare nel settore agricolo;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2835/77 del 19 dicembre 1977 che stabilisce modalità applicative che gli Stati membri debbono tener presenti ai fini della concessione dell'aiuto per il grano duro, in particolare il paragrafo 2 dell'art. 6;

Atteso che per dare completa esecuzione nel territorio della Repubblica alle norme comunitarie concernenti l'aiuto al grano duro di produzione 1984, occorre emanare ulteriori disposizioni nazionali che, avuto riguardo a quelle comunitarie sopra citate completano le norme applicative contenute nel citato decreto 24 novembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

L'importo dell'aiuto per il grano duro di produzione 1984 è fissato in L. 145.076 per ogni ettaro di superficie in cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto.

Art. 2.

In ottemperanza al disposto dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2835/77 della commissione del 19 dicembre 1977 il pagamento dell'aiuto agli aventi diritto deve essere effettuato entro il 30 aprile 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(2317)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 aprile 1984.

Riconoscimento della idoneità dei certificati per l'importazione in Italia delle acqueviti francesi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELLA SANITA' E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 465, che ha sostituito l'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e che dispone che le acqueviti importate debbono possedere i requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia e che i requisiti debbono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto interministeriale;

Considerato che le autorità francesi hanno comunicato che la Direction de la consommation et de la repression des fraudes può rilasciare il certificato di cui al citato art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 465, per le acqueviti francesi importate in Italia;

Tenuto conto che i certificati rilasciati dalla Direction de la consommation et de la repression des fraudes sono idonei ad attestare la rispondenza delle acqueviti francesi ai requisiti prescritti dalla legislazione francese in materia per la vendita in Francia;

Tenuto conto che il complesso delle disposizioni francesi riguardanti le acqueviti è conforme a quanto stabilito dalle vigenti norme italiane in materia;

Decreta:

Art. 1.

I certificati, rilasciati dalla « Direction de la consommation et de la repression des fraudes » sono riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 465, per l'importazione in Italia delle acqueviti francesi.

Art. 2.

I certificati di cui all'articolo precedente devono contenere le seguenti indicazioni:

nome della ditta produttrice e dell'esportatore e loro sede;

nome e sede del destinatario in Italia;

marca e numero dei colli;

numero delle bottiglie e dei recipienti;

contenuto complessivo espresso in litri anidri e idrati;

anni di invecchiamento;

attestazione che i prodotti posseggono i requisiti stabiliti dalle disposizioni francesi in materia per la vendita sul territorio francese.

Art. 3.

Il decreto ministeriale 25 maggio 1979 è abrogato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

(2304)

DECRETO 3 aprile 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa delle S.p.a. Redaelli Sidas, Redaelli Tecna, Redaelli Industrie metallurgiche di Dervio e Ceretti e Tanfani.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata e integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 8 aprile 1980, 12 maggio 1980, 10 giugno 1980 e 9 dicembre 1980, con cui sono poste in amministrazione straordinaria rispettivamente le S.p.a. Redaelli Sidas, Redaelli Tecna, Redaelli Industrie metallurgiche di Dervio e Ceretti e Tanfani ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 31 marzo 1982, 8 giugno 1982 e 9 dicembre 1982, con i quali è disposta la proroga, per un anno, dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa delle S.p.a. Redaelli Sidas, Redaelli Tecna, Redaelli Industrie metallurgiche di Dervio e Ceretti e Tanfani, rispettivamente a far data dall'8 aprile 1982, 12 maggio 1982, 10 giugno 1982 e 9 dicembre 1982;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 5 aprile 1983, 11 maggio 1983, 8 giugno 1983 e 7 dicembre 1983, con i quali è disposta una ulteriore proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per le S.p.a. Redaelli Sidas, Redaelli Tecna, Redaelli Industrie metallurgiche di Dervio e Ceretti e Tanfani, rispettivamente a far data dall'8 aprile 1983, 12 maggio 1983, 10 giugno 1983 e 9 dicembre 1983;

Visto l'art. 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di fissare un termine unico per la continuazione dell'esercizio di tutte le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, purché la durata complessiva non risulti superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento di apertura dell'amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza del commissario in data 6 febbraio 1984, volta ad ottenere la fissazione del termine unico di cui sopra nei confronti delle S.p.a. Redaelli Sidas, Redaelli Tecna, Redaelli Industrie metallurgiche di Dervio e Ceretti e Tanfani, per le quali si ritiene opportuna la prosecuzione dell'esercizio;

Visto il parere favorevole espresso su detta istanza dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata;

Visto il parere favorevole emesso dal CIPI in data 22 marzo 1984;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per le S.p.a. Redaelli Sidas, Redaelli Tecna, Redaelli Industrie metallurgiche di Dervio e Ceretti e Tanfani, è prorogata fino all'8 aprile 1985.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2326)

DECRETO 3 aprile 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa delle S.p.a. Italconsult e ITL - Italiana lavori.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 4 aprile 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Italconsult ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 2 aprile 1982 e 2 aprile 1983, con i quali è disposta la proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa della S.p.a. Italconsult con scadenza rispettivamente al 4 aprile 1983 e 4 aprile 1984;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 marzo 1984, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. ITL -

Italiana lavori, quale società collegata alla **S.p.a. Italconsult** ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto l'art. 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di fissare un termine unico per la continuazione dell'esercizio di tutte le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, purché la durata complessiva non risulti superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento di apertura dell'amministrazione straordinaria;

Viste le istanze del commissario in data 20 marzo 1984 e 28 marzo 1984, volte ad ottenere la fissazione al 31 dicembre 1984 del termine unico di cui sopra, nei confronti delle S.p.a. Italconsult e ITL - Italiana lavori, per le quali si ritiene opportuna la prosecuzione dell'esercizio;

Visto il parere espresso su dette istanze dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979;

Ravvisata l'opportunità di concedere il termine unico di scadenza richiesto;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 29 marzo 1984;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per le S.p.a. Italconsult e ITL - Italiana lavori, è prorogata al 31 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2327)

DECRETO 19 aprile 1984.

Aggiornamento del limite minimo di indebitamento per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto, in particolare, l'art. 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, che stabilisce che il limite dimensionale relativo all'esposizione debitoria delle imprese di cui al primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verso aziende di credito, istituti speciali di credito, istituti di previdenza e assistenza sociale sia non inferiore a trentacinque miliardi di lire di cui almeno uno per finanziamenti assistiti dal contributo dello Stato e superiore a cinque volte il capitale versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato;

Visto lo stesso art. 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, con cui si dispone che il limite dimensionale suddetto sia aggiornato al 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese;

Visto che dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese relativa al 1983 risulta che il deflattore degli investimenti lordi è dell'11,4 per cento;

Decreta:

Articolo unico

Il limite dimensionale dell'esposizione debitoria di cui alle premesse è elevato, dal 1° maggio 1984, a lire 45,306 miliardi.

Roma, addì 19 aprile 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(2318)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sostituzione di un membro supplente della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1984, il dott. Carlo Simeone è stato nominato membro supplente della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, in sostituzione del dott. Roberto Iacovella.

(1967)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale Lazio, per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero e nel consiglio di amministrazione del personale del lotto.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1984, il primo dirigente dott. Vincenzo Fabbricatti è stato nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale Lazio, per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero e nel consiglio di amministrazione del personale del lotto, in sostituzione del dirigente superiore dott. Domenico Pascucci.

(1944)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 83

Corso dei cambi del 27 aprile 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1672,250	1672,250	1672,25	1672,250	—	1672,25	1672,250	1672,250	1672,250	1672,25
Marco germanico	619,880	619,880	619,95	619,880	—	619,94	620 —	619,880	619,880	619,88
Franco francese	202 —	202 —	202,30	202 —	—	202,10	202,200	202 —	202 —	202 —
Fiorino olandese	550 —	550 —	550,33	550 —	—	549,86	549,730	550 —	550 —	550 —
Franco belga .	30,418	30,418	30,45	30,418	—	30,40	30,397	30,418	30,418	30,41
Lira sterlina .	2346 —	2346 —	2351 —	2346 —	—	2346,95	2347,900	2346 —	2346 —	2346 —
Lira irlandese	1900,500	1900,500	1900 —	1900,500	—	1900,50	1900,500	1900,500	1900,500	—
Corona danese	168,970	168,970	169,20	168,970	—	169,02	169,080	168,970	168,970	168,97
E.C.U. .	1384,580	1384,580	1386,25	1384,580	—	1384,58	1384,600	1384,580	1384,580	1384,58
Dollaro canadese	1305,250	1305,250	1307 —	1305,250	—	1305,62	1306 —	1305,250	1305,250	1305,25
Yen giapponese . . .	7,387	7,387	7,40	7,387	—	7,38	7,386	7,387	7,387	7,38
Franco svizzero . . .	747,100	747,100	750 —	747,100	—	747,35	747,600	747,100	747,100	747,10
Scellino austriaco . . .	87,880	87,880	88,18	87,880	—	87,94	88 —	87,880	87,880	87,88
Corona norvegese . .	216,930	216,930	217,25	216,930	—	216,79	216,650	216,930	216,930	216,93
Corona svedese . . .	209,770	209,770	210 —	209,770	—	209,84	209,900	209, 70	209,770	209,77
FIM .	291 —	291 —	291,75	291 —	—	291,20	291,400	291 —	291 —	—
Escudo portoghese .	12,180	12,180	12,25	12,180	—	12,14	12,100	12,180	12,180	12,18
Peseta spagnola .	10,989	10,989	11 —	10,989	—	10,99	11 —	10,989	10,989	10,98

Media dei titoli del 27 aprile 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 . .	47,600
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	97,900
» 6 % » » 1970-85 .	95,600
» 6 % » » 1971-86 .	91,400
» 6 % » » 1972-87 .	85,800
» 9 % » » 1975-90 .	89,250
» 9 % » » 1976-91 .	85,700
» 10 % » » 1977-92 .	87 —
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	89,150
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	92 —
» » » 1-4-1981/86 16 % .	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	100,850
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,250
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	100,150
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,400
» » » » 1- 6-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 5-1982/84 .	—
» » » » 1- 6-1982/84 .	100,050
» » » » 1- 7-1982/84 .	100,025
» » » » 1- 8-1982/84	100,100
» » » » 1- 9-1982/84 .	100,250
» » » » 1-10-1982/84 .	100,300
» » » » 1-11-1982/84 .	100,450
» » » » 1-12-1982/84 .	100,350
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,400
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,300
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,600
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 6-1983/85 . .	100,300
» » » » 1- 1-1982/86 . .	101,350
» » » » 1- 3-1982/86 . .	101,750
» » » » 1- 5-1982/86 . .	101,600
» » » » 1- 6-1982/86 . .	100,700
» » » » 1- 7-1982/86 . .	100,650
» » » » 1- 8-1982/86 . .	100,425
» » » » 1- 9-1982/86 . .	100,550
» » » » 1-10-1982/86 . .	100,650
» » » » 1-11-1982/86 . .	100,850
» » » » 1-12-1982/86 . .	100,350
» » » » 1- 7-1983/86 . .	99,500
» » » » 1- 8-1983/86 . .	99,500
» » » » 1- 1-1983/87 . .	100,200
» » » » 1- 2-1983/87 . .	100,350
» » » » 1- 3-1983/87 . .	100,550
» » » » 1- 4-1983/87 .	100,475
» » » » 1- 5-1983/87 . .	100,575
» » » » 1- 6-1983/87 . .	100,300
» » » » 1- 7-1983/88 . .	100,300
» » » » 1- 8-1983/88 . .	100,200
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	98,700
» » » 18 % 1- 1-1985	101,300
» » » 17 % 1- 5-1985	101,600
» » » 17 % 1- 7-1985	101,750
» » » 17 % 1-10-1985	102,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,450
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,300
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 aprile 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA . . .	1672,250
Marco germanico .	619,940
Franco francese	202,100
Fiorino olandese . .	549,865
Franco belga	30,407
Lira sterlina	2346,950
Lira irlandese	1900,500
Corona danese .	169,025
E.C.U. . .	1384,590
Dollaro canadese . . .	1305,625
Yen giapponese	7,386
Franco svizzero	747,350
Scellino austriaco	87,940
Corona norvegese . .	216,790
Corona svedese	209,835
FIM	291,200
Escudo portoghese . . .	12,140
Peseta spagnola	10,994

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 13 aprile 1984: « Revisione del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale (art. 32, legge 27 dicembre 1983, n. 730) ». (Decreto pubblicato nel supplemento straordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 106 del 16 aprile 1984).

All'allegato 1 al decreto ministeriale citato in epigrafe (elenco dei farmaci per i quali non è dovuta alcuna partecipazione da parte degli assistiti) devono essere apportate le seguenti rettifiche:

In luogo di:	*Leggasi*:
Cardional - *Tosi*	**Cardiolan** - *Tosi*
Ntroglyn - *RBS Pharma*	**Nitroglyn** - *RBS Pharma*

All'allegato 4 del decreto ministeriale citato in epigrafe (elenco delle confezioni di specialità medicinali non più concedibili dal centoventesimo giorno dalla data di pubblicazione del citato decreto) sono apportate le seguenti modifiche:

Includere:

Hepacomplex - *Biochimica Zanardi*

scir. 160 g	B	2.245
30 conf.	B	2.645

Depennare:

Rossepar - *Lenza*

scir. 10 fl 12,5 ml	B	12.970

(2337)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 81598 del 3 maggio 1984 praticabili dal 7 maggio 1984, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	634
Gasolio agricoltura	»	458
Petrolio agricoltura	»	447
Gasolio pesca e piccola marina	»	424
Petrolio pesca e piccola marina	»	414
Olio combustibile ATZ	L./kg	390
Olio combustibile BTZ	»	429

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	592	595	598	601	604
Petrolio (*)	»	648	651	654	657	660
Olio comb.le fluido	L./kg	515	518	521	524	527

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(2362)

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza e sostituzione del commissario straordinario della Banca popolare « Don Bosco » di San Cataldo, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 18 aprile 1984, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare « Don Bosco » di San Cataldo (Caltanissetta), sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto dell'assessore al bilancio e alle finanze della regione siciliana in data 17 aprile 1984 in applicazione dell'art. 57, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, il dott. Carmelo Di Natale è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 30 aprile 1984, il sig. rag. Luigi Fabiani, nato a Roma il 13 novembre 1933, è stato nominato commissario straordinario della Banca popolare « Don Bosco », società cooperativa a responsabilità limitata, in S. Cataldo (Caltanissetta), in amministrazione straordinaria, in sostituzione del prof. Giuseppe Provenzano.

Resta ferma la nomina dell'avv. Giorgio Marcatajo.

(2340-2341)

Sostituzione del commissario straordinario della Banca popolare del risparmio e del lavoro, società cooperativa a responsabilità limitata, in Gagliano Castelferrato, in amministrazione straordinaria.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 30 aprile 1984, il sig. rag. Luigi Fabiani, nato a Roma il 13 novembre 1933, è stato nominato commissario straordinario della Banca popolare del risparmio e del lavoro, società cooperativa a responsabilità limitata, in Cagliano Castelferrato (Enna), in amministrazione straordinaria, in sostituzione del prof. Giuseppe Provenzano.

(2342)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario (settori numeri 33-41).

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per la attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario, indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1983 si svolgerà come sottoindicato, per i seguenti settori di discipline:

Settore n. 33 - *informatica* - *sistemi* - *bioingegneria* (borse numero 26):

convocazione: giorno 24 maggio 1984 alle ore 8,30 presso la stanza n. 402 - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione V del Ministero della pubblica istruzione - viale Trastevere - Roma.

Settore n. 41 - *linguistica* (borse n. 12):

convocazione: giorno 4 giugno 1984 alle ore 9 presso la stanza n. 402 - Divisione V - Direzione generale istruzione universitaria - Ministero della pubblica istruzione - viale Trastevere - Roma.

(2343)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 2, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », facoltà di giurisprudenza, viale Crucioli, Teramo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 maggio 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 30 maggio 1984, ore 9.

(2276)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio della comunicazione del diario delle prove in lingua francese del concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di segretario comunale nella regione Valle d'Aosta.

La pubblicazione della comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove in lingua francese del concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di segretario comunale in prova nella regione Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 13 febbraio 1984, è rinviata e sarà effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1984.

(2360)

ORDINE OSPEDALIERO « S. GIOVANNI DI DIO, FATEBENEFRATELLI, PROVINCIA LOMBARDO-VENETA » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale « S. Giuseppe » di Milano:

due posti di aiuto nella divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente nella divisione di medicina generale;
quattro posti di assistente nella sezione di pediatria;
un posto di assistente nella divisione di chirurgia generale;
due posti di assistente nella divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente nella sezione di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente nella sezione di urologia;
un posto di assistente nel servizio di anestesia e rianimazione;
cinque posti di ostetrica;
sette posti di vigilatrice d'infanzia;
due posti di tecnico di laboratorio medico;
un posto di tecnico di radiologia medica;
un posto di terapista della riabilitazione.

Ospedale « S. Orsola » di Brescia:

un posto di assistente nella divisione di medicina generale;
un posto di assistente nella divisione di medicina lungodegenza;
un posto di assistente nel servizio di radiologia;
tre posti di assistente nella divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente nella divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente nel servizio di anestesia e rianimazione;
due posti di ostetrica;
un posto di tecnico di radiologia medica;
un posto di logopedista.

Ospedale « Sacra Famiglia » di Erba:

un posto di aiuto nel servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto nel servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di assistente nella divisione di medicina generale;
un posto di assistente nella divisione di pediatria;
due posti di assistente nel servizio di radiologia;
un posto di assistente nel servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
due posti di assistente nella divisione di chirurgia generale;
tre posti di assistente nella divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente nella divisione di ortopedia e traumatologia;
tre posti di assistente nel servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di ostetrica;
quattro posti di tecnico di radiologia medica;
due posti di tecnico di laboratorio medico.

Ospedale « S. Raffaele arcangelo » di Venezia:

un posto di tecnico di laboratorio medico;
un posto di terapista della riabilitazione.

Ospedale per lungodegenti « S. Giovanni di Dio » di Gorizia:

un posto di terapista della riabilitazione.

I candidati dovranno precisare nella domanda di essere a conoscenza che la costituzione del rapporto è comunque subordinata alla promessa di uniformarsi, nell'esercizio delle loro mansioni, agli indirizzi etico-religiosi dell'ente e di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano l'ordinamento dei servizi ed il rapporto di lavoro presso l'ospedale cui il concorso si riferisce.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(2315)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a due posti di psicologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 77

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di psicologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 77.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Pavia.

(2294)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 119 del 2 maggio 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorsi:

Regione Puglia - Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia: Concorsi pubblici, per esami: a sei posti di ausiliario; a sei posti di autista meccanico; a trentatre posti di operatore amministrativo contabile; a trentadue posti di dattilografo-stenodattilografo; ad un posto di operatore tecnico; a nove posti di collaboratore amministrativo; a cinque posti di collaboratore contabile; ad otto posti di geometra disegnatore; a venti posti di perito agrario; a sei posti di consigliere amministrativo; a dieci posti di consigliere agronomo; a sei posti di consigliere contabile; ad un posto di consigliere geologo; a due posti di istruttore ingegnere architetto; a due posti di istruttore legale; a due posti di istruttore veterinario.

R E G I O N I

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1984, n. 7.

Determinazione dei parametri per il riparto fra le unità sanitarie locali della quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento della spesa corrente.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 1° *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

SUDDIVISIONE E ASSEGNAZIONE DELLA SPESA CORRENTE

Art. 1.

Oggetto e finalità

La presente legge disciplina la ripartizione tra le unità sanitarie locali della quota di Fondo sanitario nazionale assegnata alla regione Emilia-Romagna per il finanziamento della spesa corrente, secondo parametri di riparto determinati, sentiti i comuni ai sensi dell'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base a criteri stabiliti in conformità alle previsioni, alle finalità e alle fasi di attuazione del piano sanitario regionale e tesi al riequilibrio funzionale e territoriale dei servizi delle unità sanitarie locali.

La quota del fondo sanitario nazionale per il finanziamento della spesa corrente delle unità sanitarie locali, fatto salvo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è suddivisa in:

a) quota a destinazione indistinta;

b) quota a destinazione vincolata;

c) quota per interventi imprevisti.

La quota a destinazione indistinta è finalizzata al finanziamento della spesa di mantenimento necessaria allo svolgimento delle funzioni sanitarie di competenza dei servizi delle unità sanitarie locali.

La quota a destinazione vincolata è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi specifici individuati dal piano sanitario regionale.

La quota per interventi imprevisti è finalizzata alla copertura delle maggiori spese correnti per fattori straordinari non previsti o per eventi non prevedibili di morbilità.

Art. 2.

Ricognizione della spesa

Ai fini della determinazione dei parametri di riparto la giunta regionale individua, per le funzioni di cui al successivo art. 7, la composizione della spesa corrente indistinta delle unità sanitarie locali, rilevata dai rendiconti finanziari dello esercizio 1982 delle medesime, dopo l'esame dei rendiconti da parte del collegio dei revisori ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 37.

Per la rilevazione della spesa sanitaria delle unità sanitarie locali di cui al precedente comma, la giunta regionale emana apposita direttiva, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, per la omogenea individuazione della composizione della spesa stessa.

Art. 3.

Assegnazione della quota a destinazione indistinta

L'assegnazione alle unità sanitarie locali della quota della spesa a destinazione indistinta è effettuata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base di parametri numerici di riparto determinati nel rispetto dei criteri di cui al titolo II della presente legge e tenuto conto del-

l'effettivo utilizzo delle strutture e dell'andamento dei costi dei fattori produttivi impiegati per lo svolgimento delle funzioni di cui al successivo art. 7. Il provvedimento di assegnazione è assunto entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui l'assegnazione medesima si riferisce. I trasferimenti sono disposti, di norma trimestralmente, con decreto del Presidente della giunta regionale.

Le unità sanitarie locali, in sede di determinazione degli stanziamenti da iscrivere nei bilanci di previsione, possono utilizzare le quote riferite alla spesa corrente a destinazione indistinta, sulla base delle effettive necessità finanziarie anche in difformità dei parametri di riparto individuati per ciascuna funzione sanitaria nel rispetto dei vincoli previsti dal piano sanitario regionale e dalla legge regionale 29 marzo 1980, n. 22.

Art. 4.
Assegnazione della quota a destinazione vincolata

L'assegnazione alle unità sanitarie locali della quota della spesa corrente a destinazione vincolata è effettuata dal consiglio regionale, per il periodo di validità del piano sanitario regionale, sulla base degli obiettivi e dei vincoli definiti dal piano sanitario medesimo. L'ammontare della quota assegnata può essere modificata dal consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui il finanziamento si riferisce.

Le unità sanitarie locali utilizzano i fondi di cui al presente articolo sulla base di programmi di impiego approvati dal comitato di gestione, su proposta dell'ufficio di direzione.

La giunta regionale verifica, ai sensi del successivo art. 6, l'avvenuta utilizzazione da parte delle unità sanitarie locali delle quote loro assegnate in conformità al vincolo di destinazione.

I componenti del comitato di gestione e dell'ufficio di direzione sono responsabili in solido dell'impiego dei fondi assegnati per finalità diverse da quelle previste nell'atto di assegnazione.

Art. 5.
Quota per interventi imprevisti

La quota di riserva regionale di cui all'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è destinata alla copertura delle maggiori spese delle unità sanitarie locali per fattori straordinari non previsti o per eventi non prevedibili di morbilità.

L'assegnazione alle unità sanitarie locali della quota della spesa corrente per interventi imprevisti ad esse destinata è effettuata dalla giunta regionale entro il 15 novembre di ogni anno, in relazione alle richieste delle unità sanitarie locali e agli accertamenti effettuati.

Ai fini dell'assegnazione e fermo restando quanto previsto dall'art. 51, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'art. 96, primo comma, lettera *c*), della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22, le unità sanitarie locali evidenziano alla data del 15 ottobre di ogni anno, in base alle risultanze del periodo 1° ottobre dell'anno precedente-30 settembre dell'anno in corso, gli eventuali maggiori fabbisogni di spesa corrente determinati da fattori straordinari e imprevisti, cui si richiede di fare fronte attraverso le assegnazioni di cui al primo comma, qualora comportino disavanzi nella gestione della spesa corrente a destinazione indistinta.

Sulla base delle assegnazioni disposte, le unità sanitarie locali sono autorizzate ad apportare ai bilanci di previsione in corso le variazioni necessarie ai fini dell'equilibrio dei conti della gestione di competenza, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22.

Lo stanziamento del fondo previsto dal presente articolo è annualmente determinato, in sede di approvazione della legge di bilancio della Regione, entro il limite massimo del 5% della spesa corrente indistinta.

Art. 6.
Attività ispettiva regionale

La giunta della regione Emilia-Romagna, anche in riferimento al disposto dell'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, verifica, mediante i propri servizi, l'andamento della gestione delle unità sanitarie locali in termini di efficienza nell'impiego dei fattori produttivi e di efficacia delle prestazioni erogate.

Per le esigenze di controllo di cui al precedente comma, la Regione può utilizzare personale delle unità sanitarie locali comandato ai sensi dell'art. 13, quarto comma, della menzionata legge 26 aprile 1982, n. 181.

L'individuazione dei dipendenti regionali e del personale comandato dalle unità sanitarie locali per le verifiche di cui al primo comma è effettuata con proprio decreto dal presidente della giunta regionale sulla base della valutazione della specifica competenza professionale.

Il decreto del presidente della giunta regionale di cui al precedente comma stabilisce, altresì, gli obiettivi degli accertamenti da effettuare.

Anche ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui all'art. 49, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il personale di cui al precedente comma trasmette al presidente della giunta regionale una documentata relazione, che certifichi la corrispondenza dell'uso delle risorse finanziarie assegnate al raggiungimento degli obiettivi individuati dal piano sanitario regionale.

Titolo II
CRITERI PER IL RIPARTO DELLA SPESA CORRENTE INDISTINTA

Art. 7.
Articolazione delle funzioni delle unità sanitarie locali ai fini della determinazione dei parametri

La determinazione dei parametri numerici per l'assegnazione alle unità sanitarie locali della quota regionale del Fondo sanitario nazionale relativa alle spese correnti a destinazione indistinta è effettuata secondo criteri differenziati, indicati negli articoli successivi, in relazione alle diverse funzioni sanitarie esercitate dalla unità sanitarie locali. A tal fine le funzioni delle unità sanitarie locali sono suddivise secondo la seguente articolazione:

1) igiene pubblica, medicina preventiva e igiene del lavoro;
2) assistenza sanitaria per la tutela della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva;
3) igiene mentale e assistenza psichiatrica;
4) assistenza medica di base generale e pediatrica;
5) assistenza sanitaria ai tossicodipendenti;
6) assistenza specialistica ambulatoriale;
7) assistenza protesica, riabilitativa e integrativa convenzionata;
8) assistenza infermieristica e riabilitativa nelle strutture protette e semiprotette per anziani e per handicappati gravi;
9) assistenza farmaceutica convenzionata;
10) assistenza ospedaliera;
11) igiene, profilassi e assistenza veterinaria;
12) assistenza termale;
13) assistenza sanitaria erogata in forma indiretta;
14) amministrative e generali.

Art. 8.
Parametri di riparto per le funzioni di igiene pubblica e di medicina preventiva e igiene del lavoro

I parametri di riparto per le funzioni di igiene pubblica e di medicina preventiva e igiene del lavoro sono determinati in rapporto alla superficie territoriale, alla popolazione residente, al numero degli occupati nei diversi settori produttivi e alle caratteristiche delle aree di rischio ambientali e lavorative individuate dal piano sanitario regionale.

I parametri di riparto per il finanziamento delle funzioni esercitate mediante i laboratori di igiene ambientale e i presidi di medicina sportiva sono determinati sulla base di standards economici riferiti a modelli organizzativi omogenei definiti ai sensi del successivo art. 22.

I presidi multizonali di prevenzione sono finanziati in base ai costi di gestione di cui all'art. 18, secondo comma, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, omologati dalla giunta regionale, con riferimento agli standards medi di costo di cui al successivo art. 23 definiti in conformità alle previsioni della legge regionale 7 settembre 1981, n. 33.

Art. 9.

Parametri di riparto per le funzioni di assistenza sanitaria per la tutela della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva

I parametri di riparto per le funzioni di assistenza sanitaria per la tutela della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva sono determinati secondo i seguenti criteri:

a) per le funzioni di base, svolte nei consultori familiari e pediatrici, in relazione alla popolazione residente distinta per fasce di età e sesso;

b) per le funzioni sanitarie e riabilitative svolte nelle strutture residenziali e semiresidenziali per handicappati gravi in età evolutiva previste dal piano sanitario regionale, nonché per le funzioni svolte dai presidi per l'approfondimento diagnostico degli handicaps dell'infanzia, in relazione agli indici contenuti nel piano sanitario medesimo e ad appositi standards economici riferiti a modelli organizzativi omogenei definiti ai sensi del successivo art. 22.

Art. 10.

Parametri di riparto per le funzioni di igiene mentale ed assistenza psichiatrica

I parametri di riparto per le funzioni di igiene mentale ed assistenza psichiatrica sono determinati:

a) in relazione alla popolazione adulta residente per le funzioni di base;

b) con riferimento agli indici quantitativi previsti dal piano sanitario regionale e ad appositi standards economici riferiti a modelli organizzativi omogenei di cui al successivo art. 22 per le funzioni esercitate mediante i presidi residenziali e semiresidenziali per breve degenza;

c) in base al numero degli utenti previsto dal piano sanitario regionale per le comunità protette e per gruppi-appartamento;

d) in rapporto al numero dei ricoverati ed al costo medio giornaliero della degenza per le funzioni di assistenza psichiatrica transitoriamente svolte mediante gli ospedali psichiatrici fino al definitivo superamento degli stessi;

e) secondo i criteri di cui al successivo art. 17, primo comma, per le funzioni di assistenza psichiatrica esercitata mediante i presidi psichiatrici ospedalieri di diagnosi e cura

Art. 11.

Parametri di riparto per le funzioni di assistenza medica di base, generale e pediatrica

I parametri di riparto per le funzioni di assistenza medica di base, generale e pediatrica, sono determinati in base alla popolazione residente, distinta secondo i criteri individuati dalle convenzioni nazionali per la determinazione del trattamento economico al personale convenzionato, ed alla popolazione da assistere, ivi compresa la popolazione turistica.

Per le funzioni di guardia medica il riparto è correlato al fabbisogno di ore di servizio individuato dalla programmazione regionale per ogni singola unità sanitaria locale.

Art. 12.

Parametri di riparto per l'assistenza sanitaria ai tossicodipendenti

I parametri di riparto per le funzioni di assistenza sanitaria ai tossicodipendenti sono determinati in relazione alla popolazione residente compresa nella fascia di età fra i 15 e i 25 anni, nonché in base alla popolazione della medesima fascia di età da assistere.

Per le unità sanitarie locali individuate dal piano sanitario regionale come sedi di coordinamento delle attività di tutela della salute dei tossicodipendenti, i parametri tengono conto degli standards economici riferiti a modelli organizzativi omogenei di cui al successivo art. 22.

Art. 13.

Parametri di riparto per le funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale di base e multizonale

I parametri di riparto per le funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale di base sono determinati, tenuto conto dei compiti previsti per ogni singola unità sanitaria locale dal piano sanitario regionale, in rapporto alla popolazione residente e a quella da assistere.

Le unità sanitarie locali attivano le procedure per la rilevazione delle prestazioni erogate a favore dei cittadini residenti in altri ambiti territoriali.

I parametri sono riferiti al complesso delle funzioni specialistiche ambulatoriali esercitate mediante le strutture private convenzionate e le strutture pubbliche e sono determinati, per le funzioni esercitate presso le strutture pubbliche, sulla base della spesa complessiva regionale determinata con riferimento ad appositi centri di costo attivati dalle unità sanitarie locali secondo la direttiva di cui al successivo art. 23, secondo comma.

Il finanziamento delle funzioni multizonali di assistenza specialistica ambulatoriale è evidenziato e compreso all'interno delle assegnazioni definite per le corrispondenti funzioni ospedaliere ai sensi del primo comma del successivo art. 17.

Art. 14.

Parametri di riparto per le funzioni di assistenza protesica, riabilitativa e integrativa convenzionata

I parametri di riparto per le funzioni di assistenza protesica, riabilitativa e integrativa convenzionata, sono stabiliti in rapporto alla popolazione residente.

Art. 15.

Assistenza infermieristica e riabilitativa nelle strutture protette e semi-protette per anziani e handicappati gravi

I parametri di riparto per le funzioni di assistenza infermieristica e riabilitativa nelle strutture protette e semi-protette per anziani e handicappati gravi, sono determinati in rapporto al numero di ospiti delle suddette strutture, previsti dal piano sanitario regionale ed agli standards assistenziali individuati con riferimento ai modelli organizzativi omogenei di cui al successivo art. 22.

Art. 16.

Parametri di riparto per le funzioni di assistenza farmaceutica convenzionata

I parametri di riparto per le funzioni di assistenza farmaceutica convenzionata sono determinati in base alla popolazione residente, con riferimento al valore medio di spesa per abitante variabile entro una fascia definita dalla giunta regionale, tenuto conto delle caratteristiche della popolazione da assistere, ivi compresa la turistica, e del numero delle farmacie collocate nel territorio delle singole unità sanitarie locali.

Art. 17.

Parametri di riparto per le funzioni di assistenza ospedaliera

I parametri di riparto per le funzioni di assistenza ospedaliera nei presidi pubblici e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono determinati per ciascuna funzione e servizio in relazione alle strutture organizzative, al dimensionamento dei relativi servizi previsti dal piano sanitario regionale e ad appositi standards medi di costo di cui al successivo art. 23.

I parametri di riparto per le funzioni di assistenza ospedaliera erogata presso le case di cura private convenzionate sono determinati in base al numero dei posti-letto convenzionabili indicati nel piano sanitario regionale, al numero dei posto-letto effettivamente convenzionati, nonché al valore della diaria onnicomprensiva.

I parametri di riparto per le funzioni di assistenza ospedaliera a rimborso sono stabiliti in rapporto alla popolazione residente.

Art. 18.

Parametri di riparto per le funzioni di igiene, profilassi e assistenza veterinaria

I parametri di riparto per le funzioni di igiene, profilassi e assistenza veterinaria sono determinati in base alla consistenza degli allevamenti di animali destinati alla alimentazione umana, alla presenza di laboratori o stabilimenti di lavorazione e confezionamento di alimenti di origine animale, di impianti per la produzione di alimenti per uso zootecnico, di magazzini di deposito di tali alimenti, di macelli o di mercati ittici e pescicolture, nonché in rapporto alla popolazione residente ed alla superficie territoriale.

Art. 19.

Parametri di riparto per le funzioni di assistenza termale

I parametri di riparto per le funzioni di assistenza termale sono determinati in relazione alla presenza degli stabilimenti termali, convenzionati ai sensi dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al numero delle prestazioni erogate, alle tariffe delle stesse, e ai conti di gestione dei presidi pubblici direttamente gestiti dai comuni, ai sensi dell'art. 36 della stessa legge, omologati dalla giunta regionale, con riferimento al costo delle prestazioni da determinarsi con le procedure di cui al successivo art. 23.

Art. 20.

Parametri di riparto per le funzioni di assistenza erogate in forma indiretta

I parametri di riparto per le funzioni di assistenza sanitaria erogate in forma indiretta sono stabiliti in rapporto alla popolazione residente.

Art. 21.

Parametri di riparto per l'esercizio delle funzioni amministrative e generali

I parametri di riparto per l'esercizio delle funzioni amministrative e generali sono determinati in base alla spesa complessiva di parte corrente a destinazione indistinta sostenuta dall'unità sanitaria locale, tenuto conto dell'incidenza della spesa per attività in gestione diretta e convenzionata, salvo per le funzioni di cui alla lettera *d*) dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, per le quali i parametri sono determinati in rapporto agli standards medi di costo di cui al successivo art. 23.

Art. 22.

Standards economici per modelli organizzativi omogenei

Gli standards economici per la determinazione dei parametri numerici di riparto relativi alle funzioni di cui ai precedenti articoli 8, secondo comma, 9, lettera *b*), 10, lettera *b*), 12 e 15 sono definiti dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di modelli organizzativi omogenei individuati con riferimento alle previsioni del piano sanitario regionale.

Art. 23.

Standards medi di costo

Gli standards medi di costo per la determinazione dei parametri di riparto relativi alle funzioni di cui ai precedenti articoli 8, terzo comma, 13, terzo comma, 17, primo comma e 21 sono definiti, all'interno di categorie omogenee di funzioni e di servizi, dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, entro il 31 dicembre 1984 sulla base delle rilevazioni analitiche dei costi effettuate dalle unità sanitarie locali.

A tal fine la giunta regionale dispone l'attivazione presso le unità sanitarie locali dei centri di costo obbligatori di cui all'art. 90 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22, con riferimento alle funzioni surrichiamate, previste dal piano sanitario regionale per gli ambiti di rispettiva competenza.

Titolo III

NORME TRANSITORIE

Art. 24.

Riparto della quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta per gli esercizi 1984-85

Per l'esercizio finanziario 1984 la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, provvede al riparto fra le unità sanitarie locali della quota corrente del Fondo sanitario nazionale a destinazione indistinta sulla base di parametri determinati, per le funzioni indicate ai precedenti articoli 11, 14 16, 17, secondo comma, e 19, secondo i criteri di cui al titolo II della presente legge e per le restanti funzioni, individuate con riferimento alla suddivisione delle stesse dall'art. 7, in rapporto alla spesa rilevata ai sensi dell'art. 2, convalidata con atto della giunta regionale.

In applicazione dell'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, numero 730, le unità sanitarie locali, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 1984, provvedono ad iscrivere gli stanziamenti, di competenza e di cassa, riferiti alla sola gestione dell'esercizio in corso.

Le unità sanitarie locali provvedono altresì ad attivare separata contabilità per la gestione delle operazioni previste dal citato art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 — relativamente alla riscossione ed al pagamento dei residui attivi e passivi accertati al 31 dicembre 1983 — e conseguente distinto conto di tesoreria.

Per l'esercizio finanziario 1985 la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede al riparto fra le unità sanitarie locali della quota corrente del fondo sanitario nazionale a destinazione indistinta sulla base di parametri determinati secondo i criteri di cui al titolo II della presente legge per le funzioni previste nel titolo stesso, salvo quelle indicate all'art. 23 per le quali il riparto è effettuato in rapporto alla spesa sostenuta dalle unità sanitarie locali per il 1982 definita con le modalità di cui al primo comma.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 27 febbraio 1984

TURCI

(1599)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1984, n. 1.

Norme per la determinazione e la concessione di contributi di esercizio per i servizi di trasporto pubblico locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *dell'*11 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La regione Toscana concede contributi di esercizio a favore dei servizi di trasporto pubblico locale secondo i principi e le procedure stabilite dalla presente legge, in attuazione dell'art. 6, della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 2.

Classificazione dei servizi

I servizi di trasporto pubblico locale, agli effetti della presente legge, sono classificati nei seguenti modi:

1) servizi su strada: autolinee, filovie;

2) servizi su impianti fissi: ferrovie metropolitane, tradizionali e leggere, tramvie, funicolari terrestri, aeree mono e bifuni, ascensori e scale o nastri mobili;

3) servizi di navigazione interna: lacuali, lagunari, fluviali, su canali navigabili ed idrovie.

I servizi di trasporto pubblico sono distinti inoltre nelle seguenti categorie:

1) urbani;

2) extraurbani.

Titolo I

CRITERI PER IL CALCOLO DEL COSTO ECONOMICO STANDARDIZZATO E DEI RICAVI DEL TRAFFICO PRESUNTI

Art. 3.

Costo di produzione dei servizi

Ai fini del calcolo del costo economico standardizzato, per ognuna delle tipologie di servizi di cui all'articolo precedente, il consiglio regionale determina, almeno annualmente, i costi di

produzione dei servizi stessi, in base a criteri standard di rigorosa ed efficiente gestione che garantiscano la massima produttività dei mezzi, degli impianti e del personale, considerando le seguenti componenti:

1) costo del personale, sulla base delle leggi, dei contratti collettivi e degli accordi nazionali di lavoro;

2) costo dei consumi di trazione in relazione al tipo di veicoli;

3) costo di manutenzione ordinaria dei mezzi e degli impianti fissi;

4) costo di ammortamento dei mezzi di trasporto;

5) costo di ammortamento degli impianti, delle infrastrutture e delle attrezzature;

6) costo per spese generali, imposte, tasse, oneri finanziari, ammortamento dei fabbricati.

Art. 4.

Costo economico standardizzato dei servizi

Il costo economico standardizzato è calcolato applicando al costo di produzione, determinato ai sensi dell'articolo precedente, parametri moltiplicativi stabiliti dal consiglio regionale relativi alla qualità del servizio offerto ed alle condizioni ambientali in cui il servizio viene svolto, e delle caratteristiche oggettive delle aziende.

La qualità del servizio offerta è rapportata alle seguenti caratteristiche:

1) velocità commerciale;

2) tipologia e qualità dei servizi;

3) arco orario di presenza;

4) frequenza.

Le condizioni ambientali di svolgimento dei servizi sono valutate secondo le seguenti distinzioni:

1) caratteristiche morfologiche del territorio;

2) caratteristiche relative alla viabilità;

3) caratteristiche relative alla densità di popolazione.

Nell'ambito della distinzione di cui al precedente punto 1, deve essere attribuito comunque un parametro preferenziale ai servizi di area montana, intendendosi per tali quelli che si svolgono nel territorio delle comunità montane definito dalla legge regionale n. 52/81.

Art. 5.

Ricavi del traffico presunti

Per ognuna delle tipologie di servizio di cui all'art. 2, il consiglio regionale determina annualmente l'aliquota di copertura dei costi da parte dei ricavi differenziandola per zone ambientali omogenee e per livello di servizio offerto.

A questo fine sono valutate almeno:

1) le condizioni di svolgimento del servizio per aree urbane ed extraurbane;

2) il coefficiente di utilizzo dei servizi da parte dell'utenza;

3) le normative ed i livelli tariffari vigenti.

In ogni caso l'entità dei ricavi presunti, determinata ai sensi dei commi precedenti e relativa al complesso dei servizi svolti nell'intero territorio regionale, non deve risultare comunque inferiore a quella derivante dall'applicazione delle aliquote fissate dal decreto ministeriale previsto dall'art. 6, punto *b*), della legge n. 151/1981.

Art. 6.

Rilevazione dei costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico locale

La giunta regionale, col concorso delle province per i servizi di trasporto pubblico extraurbano e dei comuni per i servizi urbani, compie, almeno annualmente, la rilevazione dei costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico locale e dei ricavi di esercizio e ne da comunicazione al consiglio regionale.

Ai fini di cui al comma precedente ogni impresa o esercizio di trasporto ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge n. 151/81 deve allegare ai propri bilanci o stati di previsione una tabella di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati determinati ai sensi della presente legge secondo le modalità, termini e schemi tipo di documentazione indicati dalla giunta regionale.

Per le aziende costituite ai sensi dell'art. 2458 e seguenti del codice civile e per quelle costituite in società per azioni, il consuntivo è rappresentato dal bilancio redatto ed approvato ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del codice civile.

Ai fini della presente legge le imprese od esercizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a presentare i loro bilanci secondo lo schema definito dal Ministero del tesoro ai sensi del quarto comma dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Le aziende documentano altresì le percorrenze, le tariffe, i ricavi, i costi e gli altri elementi conoscitivi eventualmente richiesti dal consiglio regionale e relativi a:

1) servizi di trasporto su commissione;

2) autolinee di concessione statale sostitutive di servizi su ferro;

3) servizi di gran turismo.

Tutte le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale sono tenute ad adeguare la propria organizzazione contabile e di rilevazione dei dati di esercizio allo scopo di fornire informazioni ed idonea documentazione relativamente all'azienda ed ai servizi esercitati, sulla base delle modalità appositamente indicate dalla giunta regionale.

Le imprese e gli esercizi di trasporto di enti locali o di loro consorzi che non coprano loro eventuali disavanzi con contributi regionali determinati ai sensi della presente legge trasmettono altresì alla giunta regionale il piano che prevede il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio, redatto ai sensi del penultimo comma dell'art. 6 della legge n. 151/81, nonché i resoconti semestrali sullo stato di attuazione del piano stesso.

Art. 7.

Criteri di valutazione delle percorrenze

Le percorrenze annue sono determinate computando i chilometri effettivamente percorsi sulle linee di concessione regionale o comunale nei limiti dei programmi di esercizio regolarmente approvati.

Le corse bis sono computate se denunciate entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello nella quale sono state effettuate. La denuncia delle corse bis deve essere firmata dal responsabile aziendale dell'esercizio. Per ogni corsa bis le aziende sono tenute a fornire la documentazione richiesta dalla giunta regionale.

Il riconoscimento delle percorrenze ai fini dei contributi di esercizio per i servizi svolti al di fuori del territorio regionale o nel territorio regionale da aziende su concessione di altra Regione è subordinato alle intese fra la regione Toscana e le regioni finitime interessate da raggiungere con tempestività.

La giunta regionale, con preavviso di novanta giorni, può escludere dal computo delle percorrenze quelle relative a linee, a tratti di linea o a corse da essa ritenute non più rispondenti alle esigenze del trasporto pubblico locale.

Titolo II

CONTRIBUTI DI ESERCIZIO

Art. 8.

La regione Toscana, in attuazione dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, concede contributi di esercizio agli enti ed aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale di cui al precedente art. 2, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci degli enti e delle aziende esercenti i servizi stessi.

Non sono ammessi ai contributi previsti dalla presente legge i servizi di trasporto pubblico locale per i quali gli enti locali non abbiano provveduto agli adempimenti di cui all'art. 9, sesto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151 e successive modificazioni.

L'ammontare dei contributi di esercizio da erogare alle aziende è determinato, entro i limiti delle risorse disponibili nel bilancio della Regione derivanti dalle ripartizioni del Fondo nazionale trasporti, sulla base di parametri obiettivi, stabiliti dal consiglio regionale, per coprire la differenza fra i costi standardizzati dei servizi ed i relativi ricavi presunti determinati ai sensi della presente legge.

Fino all'approvazione del programma regionale dei trasporti non sono ammessi ai contributi previsti dalla presente legge, nuovi servizi o intensificazioni dei servizi esistenti a meno che

tali variazioni non avvengano in compensazione di riduzione nell'ambito della stessa azienda o di aziende diverse in seguito ai processi di razionalizzazione dei servizi.

Ai fini della determinazione del contributo spettante, il totale dei ricavi presunti, calcolato ai sensi della presente legge, non può essere considerato inferiore al totale dei ricavi effettivi dell'azienda.

Art. 9.

Motivi di esclusione dalla concessione del contributo di esercizio

Sono escluse dalla concessione del contributo di esercizio le aziende:

1) che non rispettano le clausole concessionali, le tariffe e le norme tariffarie vigenti, i contratti di lavoro e le leggi sociali;

2) che non sottopongono a verifica tecnico-amministrativa dei funzionari della Regione, appositamente delegati, i propri conti economici e patrimoniali;

3) che forniscono servizi di trasporto non conformi ai parametri standard previsti dalla presente legge per i quali ricevono i contributi;

4) che non ottemperano a richieste motivate dalla giunta regionale e non rispettano le normative per la tenuta dei dati secondo il disposto dell'art. 6.

Le imprese che nel corso dell'anno riducono il programma e cessano in tutto o in parte l'esercizio senza la preventiva autorizzazione dell'ente concedente perdono i benefici previsti dalla presente legge per tutto l'anno e per la rete dei servizi concessi.

Art. 10.

Domande di contributo

Per beneficiare dei contributi di esercizio, i soggetti interessati rivolgono alla giunta regionale apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda, entro il 30 dicembre dell'anno che precede l'esercizio di riferimento corredata dalla documentazione prevista all'allegato *A*.

Art. 11.

Concessione ed erogazione dei contributi

Alla concessione ed alla erogazione dei contributi stabiliti dalla presente legge provvede la giunta regionale a norma dell'art. 46 dello statuto.

L'erogazione dei contributi avviene in via preventiva con acconti trimestrali anticipati, determinati sulla base delle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno precedente.

Per l'erogazione del conguaglio, le aziende e le imprese che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale, presentano, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda e corredata della documentazione indicata all'allegato *B*.

Art. 12.

Norma transitoria

La presente legge per quanto riguarda la determinazione e la concessione dei contributi di esercizio, si applica a far data dal 1° gennaio 1984.

Alla determinazione ed alla concessione dei contributi di esercizio spettanti alle aziende ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151, in riferimento agli anni 1982 e 1983, provvede il consiglio regionale con apposita deliberazione con riferimento alle percorrenze svolte ed autorizzate.

Per l'anno 1983 l'ammontare del contributo è determinato in misura uguale a quella erogata per l'esercizio 1982.

L'ammontare del contributo può essere incrementato del 13% quando si verifichino le condizioni previste dal penultimo e ultimo comma dell'art. 31 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131.

Art. 13.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con appositi stanziamenti stabiliti dalle leggi di bilancio per l'anno 1984 e successivi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 3 gennaio 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 novembre 1983 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 dicembre 1983.

(*Omissis*).

(1247)

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1984, n. 2.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 12 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La giunta regionale è autorizzata a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1984 sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1984, il bilancio regionale per l'anno 1984 depositato al consiglio regionale in data 13 dicembre 1983 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nella legge di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 11 gennaio 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 dicembre 1983 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 gennaio 1984.

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1984, n. 3.
Integrazione alla legge regionale 3 luglio 1972, n. 17, nella parte istitutiva della commissione regionale tecnico-amministrativa (CRTA).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 12 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al punto *a*), dell'art. 5 della legge regionale 3 luglio 1972, n. 17, dopo il punto e virgola, è aggiunto il seguente periodo:

« il presidente di una sezione può sostituire quello dell'altra in caso di assenza o impedimento; ».

Al punto c), dello stesso articolo di legge sono aggiunte le seguenti parole dopo il punto fermo che viene eliminato: « per i membri della sezione lavori pubblici, mentre per la sezione urbanistica e beni ambientali sette esperti designati dal consiglio regionale con voto limitato a 4, altamente qualificati nelle discipline urbanistiche e dell'ambiente ».

Al successivo terzo comma del predetto art. 5, il punto fermo è sostituito con un punto e virgola ed è aggiunto il seguente periodo: « in caso di sua assenza o impedimento la presidenza è assunta dal presidente della sezione lavori pubblici ».

Dopo l'ultimo comma del ripetuto articolo di legge sono aggiunti i seguenti altri:

« I membri della commissione cessano dall'incarico allo scadere di ogni legislatura regionale; essi continuano, tuttavia, a svolgere le loro funzioni fino alla nomina di quelli nuovi.

I membri in carica possono essere confermati ».

All'art. 6 della legge in parola sono aggiunti, dopo l'ultimo, i seguenti commi:

« Il consiglio, nell'esercizio dei suoi poteri d'indirizzo, emana, su proposta della giunta regionale, direttive per l'attività della commissione.

Entro il mese di gennaio di ogni anno la giunta regionale presenta al consiglio una relazione sul lavoro svolto nell'anno precedente.

La giunta regionale inoltre trasmette al consiglio l'ordine del giorno dei lavori della sezione urbanistica e beni ambientali e copia dei voti emessi dalla predetta sezione in ordine a strumenti urbanistici e alle loro varianti, escluse quelle di cui all'art. 1 della legge 1° giugno 1971, n. 291, sospendendo le determinazioni di competenza per il termine di quindici giorni quando il parere espresso è favorevole alla loro approvazione e per il termine di trenta giorni quando vengono proposte modifiche agli elaborati esaminati. I predetti termini decorrono dalla ricezione da parte del consiglio delle relative comunicazioni ».

Art. 2.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale riferisce al consiglio regionale con apposita relazione sul lavoro svolto dalla sezione urbanistica e beni ambientali della commissione tecnico-amministrativa nel periodo antecedente a tale data.

Allo scadere dello stesso termine suindicato i membri attualmente in carica della predetta commissione, cessano dall'incarico; essi continuano, tuttavia, a svolgere le loro funzioni fino alla nomina di quelli nuovi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 11 gennaio 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 6 dicembre 1983 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 gennaio 1984.

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1984, n. **4**.

Progetto speciale Amiata. Contributi per il completamento della « Linea Tacchini ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 12 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Ai fini del completamento della « Linea Tacchini » del progetto speciale Amiata, di cui al P.R.S. 1983/85, è concesso un contributo in conto capitale di L. 546.000.000 alla cooperativa « Le Sorgenti del Fiora », con sede nel comune di S. Fiora; di lire 531.000.000 alla cooperativa « L'Arca », con sede nel comune di Castelpiano e di L. 2.240.000.000 al Consorzio delle cooperative avicole amiatine, con sede nel comune di S. Fiora.

Art. 2.

Interventi finanziari

Gli interventi e le opere di completamento di cui all'art. 1 sono quelle rappresentate dalle varianti, approvate dai competenti organi regionali, ai progetti delle cooperative « Sorgenti del Fiora » e « L'Arca » e del Consorzio delle cooperative avicole amiatine, per i quali furono concessi a suo tempo le agevolazioni finanziarie regionali ai sensi della normativa vigente e che si sono rese necessarie per le mutate condizioni del mercato delle carni avicole e di tacchino in particolare.

Art. 3.

Procedure erogazioni contributi

Ai fini della materiale erogazione dei contributi, la giunta, previa approvazione delle varianti di massima da parte del consiglio regionale, provvede alla istruttoria e all'approvazione dei progetti esecutivi delle varianti di completamento e al loro collaudo secondo le norme e le procedure connesse alle precedenti concessioni di agevolazioni finanziarie.

Art. 4.

Finanziamento

Per le opere e gli interventi di cui al precedente art. 2 non sono ammissibili concessioni di ulteriori benefici relativi a maggiori oneri sostenuti nel corso dei lavori.

Alla spesa di L. 3.317.000.000 derivante, nel corrente esercizio, dall'applicazione della presente legge si fa fronte quanto a L. 1.305.000.000 con i fondi iscritti sul cap. 30140, e quanto a L. 2.012.000.000 con i fondi iscritti sul cap. 30160 del bilancio di previsione 1983.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 11 gennaio 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 6 dicembre 1983 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 gennaio 1984.

(1248)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227